

Responsabilità civile - precettori e maestri - prova liberatoria - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016

Presunzione di responsabilità ex art. 2048 c. c. - Superamento - Condizioni - Luogo caratterizzato dalla presenza di ostacoli - Fanciulli in tenera età - Misure organizzative idonee ad escludere la responsabilità - Mera presenza degli insegnanti in loco - Esclusione - Limiti.

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età, sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in loco", se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l'averle medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016